ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013 PER L'ANNO 2025

A cura dell'avv. Alberto V. Fedeli

Anche quest'anno è confermata la data del **31 maggio**, per pubblicare e aggiornare i dati e i documenti che il D.lgs. 33/2013 sulla trasparenza prescrive che siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in apposita sezione "Trasparenza".

Cosi ha previsto la **delibera ANAC 7 maggio 2025 n. 192,** prevedendo al 31 maggio la data in cui gli obblighi di pubblicazione devono essere assolti, e la relativa attestazione, completa delle verifiche di rilevazione, che dovrà essere fatta tramite l'applicativo web di ANAC a partire dal 3 giugno 2025 entro il 15 luglio 2025, e pubblicata entro il **15 luglio 2025** sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si ricorda che gli obblighi di trasparenza, con la pubblicazione dei dati richiesti dalla norma, competono anche agli enti privati in controllo pubblico (art. 2bis, comma 2, lett. c, D.lgs. 33/2013: enti con bilancio superiore a 500.000 euro, finanziamento maggioritario a carico della PA per almeno due esercizi consecutivi, designazione della totalità dei componenti dell'organo di amministrazione da parte della PA) nonchè agli enti privati aventi le caratteristiche di cui all'art. 2bis, comma 3, D.lgs, 33/2013: bilancio superiore a 500.000 euro, considerando il totale attivo dello stato patrimoniale o il totale del valore della produzione, svolgimento di "*funzioni amministrative o di attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A. o di gestione di servizi pubblici*", esclusivamente e limitatamente "*ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*".

Vi rientrano, ove abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro, anche gli enti privati gestori di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali accreditati e contrattualizzati, convenzionati o gestiti in appalto o concessione o coprogettazione e limitatamente a detti servizi, in quanto attività di pubblico interesse.

Per questi enti il riferimento circa la modalità applicativa degli obblighi di trasparenza restano ancora le **linee guida ANAC adottate con Determinazione 8 novembre 2017 n. 1134,** con indicati nell'**Allegato 1**, i documenti e le informazioni da pubblicare.

L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione posti dal D.lgs. 33/2013 è attestato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o organismi analoghi. Per gli enti privati, per i quali non vi è la figura dell'OIV o di analoghi organismi, l'attestazione può essere rilasciata dal legale rappresentante; tra gli organismi con funzioni analoghe all'OIV vi possono rientrare anche gli Organismi di vigilanza ex D.lgs. 231/2001, a cui possono essere riconosciute le funzioni di verifica e attestazione.

Quest'anno la verifica prevista per le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato avviene in base alla relativa scheda fornita dall'applicativo WEB[1], che provvederà a generare l'attestazione, e riguarderà:

1) Attività e procedimenti (art. 35 d.lgs. n. 33/2013)

2) Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013)

3) Servizi erogati (art. 32 d.lgs. n. 33/2013 e, solo per il SSN, anche art. 41, co. 6)

4) Altri contenuti / Accesso civico (art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e Del. 1309/2016 - Linee Guida Anac)

Di seguito si forniscono chiarimenti per le relative pubblicazioni.

1. Attività e procedimenti

Vi è una oggettiva difficoltà a capire che cosa è pubblicabile, dato che l'art. 35 riguarda informazioni relative ad attività e procedimenti di carattere amministrativo. Gli Enti qui considerati (fondazioni o associazioni operanti in ambito assistenziale e sociosanitario) non svolgono funzioni amministrative con esercizio di poteri autoritativi pubblicistici soggetti alla legge sul procedimento ammnistrativo (L. 241/1990); mentre le attività interne amministrative riguardano l'organizzazione, cioè un profilo esplicitamente escluso dagli obblighi di trasparenza per gli enti privati di cui al comma 3, art, 2 bis D.lgs. 33/2013.

[1] Si può già vedere e scaricare al link dove è pubblicata la delibera: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-213-del-23-aprile-2024 , cliccando su "*5. Rilevazione enti non in controllo -par. 1.4.xlsx*" e "*10. Monitoraggio enti non in controllo – par. 1.4.xlsx*"

Peraltro la griglia con indicati per ciascuna tipologia gli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato 1 alle Linee guida ANAC 2017, nella colonna "Ambito soggettivo" cita invero anche gli Enti privati ma preventivamente chiarendo: "laddove preposti allo svolgimento di un'attività amministrativa".

Si dovrà pertanto, sotto il capitolo "Attività e procedimenti" della sezione Trasparenza del sito, specificare che l'Ente non svolge "attività amministrativa". Si suggerisce la seguente dichiarazione da pubblicare: "*Non svolgendo funzioni amministrative pubblicistiche con poteri autoritativi, non vi è un'attività amministrativa' soggetta alla norme sul procedimento amministrativo ex Legge 241/1990, con conseguenti obblighi di pubblicazione delle relative informazioni*".

In ogni caso, anche se non vi sono attività amministrative, sotto tale capitolo, possono essere pubblicate, come già avviene:

- contratti di ingresso
- eventuali regolamenti interni e modulistica per l'utenza
- uffici ai quali rivolgersi per informazioni, con i relativi orari e modalità, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare istanze

2. Bilanci

Gli Enti privati qui considerati sono tenuti alla pubblicazione del bilancio e relativi allegati "ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore" (così l'allegato 1 delle linee guida ANAC del 2017).

Nel caso degli Enti del Terzo Settore, non si prevede l'adozione del bilancio preventiv, ma solo del bilancio di esercizio (stato patrimoniale e rendiconto gestionale: per le ONLUS art. 10, comma 1, lett. g, del D.lgs. n. 460/1997; cfr, ora l'art. 13 del D.lgs. 117/2017).

Si fa presente che l'art. 41, comma 6, del D.lgs. 33/2013, stabilisce che le strutture private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati.

Occorre dunque pubblicare i bilanci di esercizio, con relazione di missione e relazione dei revisori e/o della società di revisione. Si ritiene cautelativamente opportuno che si pubblichi integralmente il bilancio, anche se l'all. 1 alle Linee guida ANAC del 2017 consente anche una pubblicazione in forma semplificata e ricorda che la pubblicazione del bilancio riguarda sempre e solo le "attività di

pubblico interesse", ossia i servizi accreditate e contrattualizzati o convenzionati con la PA, e dunque potrebbe essere limitata ai relativi ricavi e costi (valori e costi della produzione relativa ai predetti servizi).

3. Servizi erogati

Occorre pubblicare:

a) ***Le Carte dei servizi e standard di qualità***

Si ritiene sufficiente pubblicazione delle Carte dei servizi aggiornate, dato che il "documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici" sono le delibere regionali relative ai requisiti di accreditamento. Il rispetto di tali requisiti è dato dalle delibere di accreditamento dei servizi, che si possono citare all'inizio elencando i servizi erogati.

b) ***Class action***

Si deve prevedere questo paragrafo, indicando, se non vi sono state cause di class action: "*Non sono stati notificati fino al 31/05/2024 ricorsi collettivi di class action né sono state emesse sentenze in tali ricors*i".

Se invece tali giudizi ci sono stati, occorre dare notizia del ricorso proposto, la sentenza di definizione del giudizio, le misure adottate in ottemperanza alla sentenza.

c) ***Costi contabilizzati***

Devono pubblicarsi solo i costi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali dei servizi accreditati e contrattualizzati, convenzionati o gestiti in appalto o concessione o coprogettazione con gli enti pubblici. in un periodo che si suggerisce sia triennale.

Si farà riferimento all'attività tipica dell'ente corrispondente, nello schema di bilancio ETS adottato anche dalle ONLUS, ai costi delle attività di interesse generale ricavando dai bilanci del triennio i relativi costi. Si può fare riferimento, se vi sono solo servizi sanitari e sociosanitari accreditati e contrattualizzati, alle schede struttura. se previste dalla Regione.

d) ***Liste di attesa***

Si devono pubblicare i criteri di formazione delle liste di attesa e i tempi previsti o medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione o servizio erogato

Se le liste di attesa non sono gestite direttamente dall'Ente, ma dall'ente pubblico, se ne darà atto nella sezione Trasparenza, rinviando al sito dell'ente pubblico interessato.

4. Altri contenuti: Accesso civico

Occorre prevedere l'accesso civico ex artt. 5, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013, unitamente all'accesso documentale ex legge 241/1990, esclusivamente per l'attività di pubblico interesse, quindi per i soli servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali accreditati e contrattualizzati, convenzionati o gestiti in appalto o concessione o coprogettazione, fornendo tutti i dati per l'esercizio del suo diritto come indicate nella scheda di rilevazione.

Se non si è già disciplinato l'accesso civico e pubblicato i relativi dati, si possono utilizzare questa scheda e questi moduli, da adeguare e completare da parte di ciascun Ente, e quindi da pubblicare sul sito, sezione "Amministrazione trasparente" paragrafo "Altri contenuti: Accesso civico".

Occorre pubblicare anche l'elenco delle richieste di accesso civico con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

Se non sono pervenute richieste, si dovrà specificare sotto il sub paragrafo "Elenco delle richieste di accesso pervenute": "*Fino alla data del 31/05/2024 non sono pervenute richieste di accesso civico*"

Si ricorda che le funzioni di verifica e di attestazione sono svolte mediante **l'applicativo WEB**.

La delibera ANAC n. 192/2025 precisa infatti che per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano l'applicazione web "**Attestazioni OIV**" disponibile **qui**:

Per operare sull'applicazione occorre profilare l'Ente e il soggetto che svolge le funzioni di OIV.

Gli enti hanno già provveduto a registrare e profilare o il legale rappresentante o l'organismo con funzioni analoghe all'OIV abilitato alla verifica e all'attestazione per accedere all'applicativo. Questi soggetti dovranno quindi nuovamente accedere e procedere agli adempimenti richiesti. Le istruzioni di accesso alla piattaforma e di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono pubblicate qui.

Chi deve ancora registrarsi e profilarsi accendo per la prima volta alla piattaforma deve accedere **qui**

Si rinvia alle istruzioni recate nella nota Uneba del 6/09/2023 circa la compilazione della scheda di rilevazione (attenzione: nella nota si fa riferimento alle scadenze per il 2023. Le scadenze 2024 sono diverse).

Nella delibera ANAC viene altresì indicata **l'attività di vigilanza** che verrà svolta dall'ANAC nel 2025, per il tramite della Guardia di Finanza, la quale potrà verificare nei siti web istituzionali di un campione di soggetti, l'avvenuta pubblicazione, entro le date previste, del Documento di attestazione, completo della relativa Scheda delle verifiche, dell'OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe, ed esaminarne i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti.

Per chi dovesse risultare al 31 maggio non in regola con le pubblicazioni relative alle sopra descritte sezioni della scheda di rilevazione si ricorda che il Legale rappresentante, se profilato nell'applicativo Web come soggetto che svolge le funzioni di OIV, o l'organismo con funzioni analoghe all'OIV, possono evidenziare al 31 maggio 2025 nella scheda di rilevazione – fornita nell'applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto".

Dal 16 luglio il legale rappresentante con funzioni di OIV o l'organismo con funzioni analoghe all'OIV dovranno monitorare l'adozione delle misure da lui indicate, verificando al **30 novembre 2025** il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. I suddetti organismi, a partire dall' **1 dicembre 2025**, utilizzeranno l'applicativo web dell'ANAC per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto", con invio tramite applicativo entro il 30 novembre 2024 della scheda delle verifiche del monitoraggio e della relativa attestazione, da pubblicarsi poi entro il **15 gennaio 2026**, sul sito sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione

o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione».